

BANCA D'ITALIA

AMMINISTRAZIONE CENTRALE

POSTA ELETTRONICA
MESSAGGIO AMMINISTRATIVO

45201007 20.01.2006 11.40

Fascicolo A2

Sottoclassificazione

FAA7

VIGILANZA CREDITIZIA E FINANZIARIA
SERVIZIO CONCORRENZA, NORMATIVA E AFFARI GENERALI (843)

DIVISIONE RAPPORTI CON AUTORITA' E AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE (011)

N. 1166966

Roma, 02-12-2005

AI CAPI DELLE FILIALI

(da citare nella risposta)

Codice destinatario

Rifer. a nota n.

del

Fascicolo A2

Sottoclassificazione FAA7

Oggetto: Commissione di massimo scoperto.

Come è noto, la legge n. 108 del 1996 ha apportato significative modifiche al regime penale del delitto di usura introducendo un parametro di riferimento per la valutazione dell'usurarietà degli interessi. Le "soglie d'usura" sono fissate nella misura del 50% in aumento rispetto ai tassi effettivi globali medi praticati per le diverse operazioni di credito dalle banche e dagli intermediari finanziari, rilevati dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi e pubblicati con cadenza trimestrale con decreto del Ministro dell'Economia.

L'applicazione di condizioni eventualmente usuarie da parte di un intermediario è, di norma, verificata sulla base del contenuto delle "istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura" (pubblicate, nella versione aggiornata, nella G.U. n. 5 dell'8 gennaio 2003).

Lo scrupoloso rispetto delle "istruzioni" assicura, pertanto, l'univocità dei comportamenti da parte degli operatori e la confrontabilità tra il tasso in concreto applicato e la relativa "soglia" di legge. In tal senso depone il crescente interesse della magistratura, dei consulenti tecnici e degli organi investigativi sulle metodologie adottate nella rilevazione.

La legge sull'usura ha, fin dall'inizio della sua applicazione, posto numerosi problemi interpretativi¹. Ciò ha

¹ Appare sufficiente ricordare la problematica dell'eventuale illiceità dei finanziamenti, già stipulati al momento dell'entrata in vigore dei limiti, regolati a tassi superiori alle soglie di legge, che ha avuto soluzione con l'intervento della legge di interpretazione autentica n. 24 del 2001.

BANCA D'ITALIA

comportato la sottoposizione al vaglio dell'autorità giudiziaria di un numero crescente di questioni, con maggiori rischi reputazionali per il sistema bancario e finanziario; sono elevati, poi, i rischi operativi, connessi a errate applicazioni della disciplina suscettibili di determinare occasionali e modesti superi dei limiti normativi.

Da ultimo, nell'ambito di contatti intercorsi con le autorità inquirenti e dall'esame dei dati trasmessi dai soggetti vigilati nel quadro della "rilevazione", sono emersi dubbi interpretativi in merito all'eventuale impatto sulle condizioni economiche complessivamente applicate alla clientela della commissione di massimo scoperto, come è noto oggetto di specifica rilevazione.

In tale ambito - ferma restando la competenza esclusiva della magistratura nella valutazione dei casi concreti e al fine di agevolare, per il futuro, le verifiche da parte delle banche e degli intermediari finanziari - si riporta, in allegato, uno schema operativo elaborato dalla Banca d'Italia per valutare l'impatto dell'applicazione della commissione di massimo scoperto sulle condizioni complessivamente praticate; detto schema è conforme ad alcuni recenti orientamenti giurisprudenziali.

Nel pregare codeste Direzioni di voler curare le conseguenti comunicazioni alle banche e agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di rispettiva competenza, si inviano distinti saluti.

PER DELEGAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
G. Castaldi F.M. Frasca

Commissione di massimo scoperto

Le "istruzioni per la rilevazione" prevedono (al punto C3) che - per le operazioni di apertura di credito in conto corrente, di finanziamenti per anticipi su crediti e documenti e di factoring² - il tasso effettivo globale (TEG) si ottiene sommando gli interessi, rapportati ai saldi liquidi, con gli oneri, calcolati in percentuale sull'accordato³.

In base al successivo punto C5 la commissione di massimo scoperto (*infra* CMS) non rientra nel calcolo del TEG ed è rilevata separatamente; la misura media rilevata, espressa in termini percentuali, è riportata in calce nelle tabelle dei tassi.

La scelta è coerente con la circostanza che l'entità della CMS dipende dalle modalità di utilizzo del credito da parte del cliente, limitandosi l'intermediario unicamente a predeterminarne la misura percentuale. Essa, infatti, rappresenta il compenso corrisposto dal cliente in relazione all'onere che l'intermediario sostiene per far fronte all'eventualità che venga aumentato lo scoperto di conto⁴.

In tale contesto la verifica del rispetto delle "soglie" di legge da parte di ciascun intermediario richiede:

- il calcolo del tasso in concreto praticato - sommando gli interessi rapportati ai numeri debitori e gli oneri in percentuale sull'accordato, secondo le metodologie indicate al punto C3 - e il raffronto di tale tasso con la relativa soglia di legge;
- il confronto tra l'ammontare percentuale della CMS praticata e l'entità massima della CMS applicabile (cd. "cap" CMS).

² Si tratta delle uniche categorie di operazioni per le quali è applicabile, secondo le "istruzioni per la rilevazione", la commissione di massimo scoperto (cfr. punto C5).

³ La formula è la seguente: $TEG = (INTERESSI \times 36.500 / \text{NUMERI DEBITORI}) + (ONERI \times 100 / \text{ACCORDATO})$. Le "istruzioni" specificano il contenuto di ciascun elemento delle formule.

⁴ All'indicato punto C5 delle istruzioni si chiarisce che la "commissione nella tecnica bancaria viene definita come il corrispettivo pagato dal cliente per compensare l'intermediario dell'onere di dover essere sempre in grado di fronteggiare una rapida espansione nell'utilizzo dello scoperto del conto. Tale compenso - che di norma viene applicato allorché il saldo del cliente risulti a debito per oltre un determinato numero di giorni - viene calcolato in misura percentuale sullo scoperto massimo verificatosi nel periodo di riferimento".

BANCA D'ITALIA

CMS soglia), desunta aumentando del 50% l'entità della CMS media pubblicata nelle tabelle.

L'individuazione di eventuali superi richiede l'attivazione di interventi per la loro eliminazione prima della relativa applicazione alla clientela.

Peraltro, l'applicazione di commissioni che superano l'entità della "CMS soglia" non determina, di per sé, l'usurarietà del rapporto, che va invece desunta da una valutazione complessiva delle condizioni applicate.

A tal fine, per ciascun trimestre, l'importo della CMS percepita in eccesso va confrontato con l'ammontare degli interessi (ulteriori rispetto a quelli in concreto praticati) che la banca avrebbe potuto richiedere fino ad arrivare alle soglie di volta in volta vigenti ("margine")⁵.

Qualora l'eccedenza della commissione rispetto alla "CMS soglia" sia inferiore a tale "margine" è da ritenere che non si determini un supero delle soglie di legge.

⁵ Tale "margine" è calcolato, per ciascun trimestre, sottraendo dagli interessi massimi che la banca avrebbe potuto richiedere (calcolato con la seguente formula: $INTERESSI = (TASSO SOGLIA - (ONERI \times 100 / ACCORDATO)) \times NUMERI DEBITORI / 36500$) quelli effettivamente richiesti.